

# L' ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

## **Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ( come modificata)**

### **Articolo 1, commi 4 – 48 e comma 50**

La legge prevede un'ampia riforma in materia di enti locali attraverso l'istituzione e la disciplina delle Città Metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province nonché disposizioni sulle unioni e fusioni di comuni.

La legge si compone di un unico articolo composto di 151 commi, oltre a un allegato: ai fini della presente trattazione, per rendere più agevole comprensione del meccanismo elettorale si ritiene premettere alcuni brevi cenni sui nuovi organi.

### **Il sindaco metropolitano**

E' tale, di diritto, il sindaco del comune capoluogo (c. 19); come disposto al comma 8, *“rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto”*.

Come previsto ai commi 40 e 41, il sindaco metropolitano *“può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano (c. 40)”*.

*Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto(c. 41)”*

### **Il consiglio metropolitano**

Dura in carica cinque anni ed è organo elettivo di secondo grado <sup>1</sup>

E' disciplinato al comma 8 dove è individuato come *“ l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana”*.

Ha inoltre il potere di proposta (alla Conferenza Metropolitana) sullo Statuto e sulle sue modifiche.

Ne fanno parte:

- ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a tre milioni di abitanti;
- quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

---

<sup>1</sup> Si tratta di un tipo di elezione nella quale il corpo elettorale provvede ad eleggere un altro corpo elettorale ( sindaci, consiglieri comunali) che provvederanno alla successiva elezione dei consiglieri metropolitani. Tale forma di elezione si differenzia dalla c.d. elezione indiretta che si ha nel caso in cui i votanti non scelgono tra i candidati ad una carica ma eleggono persone che successivamente potranno scegliere se accedere o meno alla carica.

## La Conferenza Metropolitana

Ne fanno parte, ai sensi del comma 42, il sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e i sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

La Conferenza Metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

## Il sistema di elezione del Consiglio Metropolitan

Il diritto di elettorato attivo e passivo compete ai sindaci e ai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana.

Come previsto al comma 25, sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica .

Il meccanismo elettorale è di tipo proporzionale per liste ed è disciplinato nei commi da 26 a 39 .

## Sottoscrizione e presentazione delle candidature

Ai fini della presentazione, le liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

Nelle liste, con lo scopo di promuovere la rappresentanza di genere, nessuno dei due sessi può essere rappresentato **in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In caso contrario, l'ufficio elettorale<sup>2</sup> riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Le liste sono presentate, ai sensi del comma 29, presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

## Modalità di espressione del voto

Il voto dei sindaci e consiglieri è **ponderato** in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune; le fasce demografiche sono determinate dal comma 33<sup>3</sup>.

L'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica è determinato secondo i criteri indicati nell'allegato A annesso alla legge.

Nella ponderazione sono adottati due correttivi volti a ridurre il peso degli elettori appartenenti ad un solo comune la cui popolazione superi il 45% della popolazione complessiva della città

---

<sup>2</sup> Costituito presso gli uffici del Consiglio Metropolitan e in sede di prima applicazione presso l'Amministrazione provinciale

<sup>3</sup> Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

metropolitana e degli elettori appartenenti ad una fascia demografica la cui popolazione superi il 35% della popolazione complessiva.

Ciascun elettore può votare per la lista prescelta segnandone il relativo contrassegno; può inoltre esprimere un **voto di preferenza** per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34<sup>4</sup>.

Con riferimento alla formula elettorale, basata sul sistema d'Hondt, si ritiene preferibile citare il comma 36: *la cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.*

*Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.*

L'Ufficio Elettorale, al termine dello scrutinio, preliminarmente determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista; successivamente la cifra elettorale dei candidati in base ai voti di preferenza e infine ripartisce i seggi tra le liste e provvede alle proclamazioni a consigliere metropolitano, eventualmente con l'osservanza degli ulteriori criteri di cui ai commi 38-39.

## **Incompatibilità e Ineleggibilità**

Il comma 23 disciplina tali aspetti con riferimento ai membri del Consiglio metropolitano.

Nella fattispecie si rinvia, novellandoli, agli articoli 60, 63 e 65 del D. lgs 267/2000, come modificato, ( Testo Unico Enti Locali).

Qui di seguito, al fine di ricostruire l'insieme della normativa vigente in tema di ineleggibilità, si riporta l'articolo 60 del Testo Unico dopo la novella della legge 56/2014

### **Cause di ineleggibilità, art. 60:**

*Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, **consigliere metropolitano**, provinciale e circoscrizionale:*

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;*
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;*
- 3) [ numero abrogato ]*
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;*
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;*
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;*

---

<sup>4</sup> Comma 34: l'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

### **Cause di incompatibilità, art. 63**

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, **consigliere metropolitano**, provinciale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,

somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Per completezza di disciplina si ritiene utile riportare anche l'**articolo 65** del Testo Unico la cui rubrica reca "**Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale**".

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

La riformulazione dell'articolo 65 effettuata al comma 23 della Legge 56/2014 non sembra riguardare i consiglieri metropolitani perché la modifica sopprime la menzione della carica di assessore provinciale rispetto all'incompatibilità con la carica di consigliere regionale e quella della carica di consigliere provinciale con la stessa carica in altra provincia.

Si stabilisce inoltre l'incompatibilità del consigliere circoscrizionale per tale carica quale che sia il comune in cui sia ricompresa l'altra circoscrizione.

## **Ineleggibilità**

Poiché si tratta di un'elezione indiretta, il comma 25 delimita la platea dei soggetti titolari dell'elettorato passivo limitandola a coloro i quali sono sindaci e consiglieri comunali dei comuni compresi nella Città Metropolitana.

Di conseguenza, la cessazione dalla carica di comunale comporta la **decadenza** da consigliere metropolitano.